

N. R.G. 2452/2023



TRIBUNALE DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice

rilevato che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo deve ritenersi già pendente al momento del deposito del ricorso monitorio, trattandosi di fase eventuale, a cognizione piena, di un unico procedimento avente ad oggetto la verifica della fondatezza del diritto di credito azionato (cfr. Cass. Sez. U. n. 20596 del 01/10/2007 e Sez. U. n. 927 del 13/01/2022);

rilevato che ai sensi dell'art. 35, comma 1, del D.lgs. n. 149/2022, alle cause già pendenti al 28.2.2023 si applica il rito vigente a tale data;

rilevato che il ricorso monitorio è stato depositato anteriormente al 28.2.2023, mentre parte attrice ha notificato un atto di citazione conforme al novellato art. 163 c.p.c. sulla base del nuovo rito;

ritenuto necessario applicare alla causa il rito ordinario di cognizione vigente al 28.2.2023, anche al fine di garantire uniformità di disciplina a tutte le opposizioni a decreto ingiuntivo già proposte innanzi al sottoscritto Giudice;

p.q.m.

dispone che parte attrice notifichi entro 7 giorni a parte convenuta un nuovo atto di citazione conforme al rito vigente al 28.2.2023 e il presente decreto, e provveda poi a depositare telematicamente la citazione notificata

Si comunichi.

Vicenza, 09/05/2023

Il Giudice
Dott.Eloisa Pesenti

